



Titolo

POL 0004

Policy di gestione dei conflitti di interesse e informativa al cliente sui conflitti di interesse non eliminabili

Edizione

Dicembre 2025

Approvazione Consiglio di Amministrazione Banca Popolare del Lazio

Data C.d.A.	N. Verbale	Il Presidente	Il Segretario
24/02/2026	783	S. Morelli	-

Recepimento Consiglio di Amministrazione Blu Banca S.p.A.

Data C.d.A.	N. Verbale	Il Presidente	Il Segretario
25/02/2026	-	D.U. Santosuosso	-

Recepimento Consiglio di Amministrazione I.F.E. S.p.A.

Data C.d.A.	N. Verbale	Il Presidente	Il Segretario
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

Protezione del diritto di autore e di altri connessi al suo esercizio L. 22 aprile 1941, n. 633 – L. 18 agosto 2000, n.2498

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfoni, film, fotocopie e memorizzazione elettronica), la trasmissione attraverso reti internet e/o altri sistemi di comunicazione, nonché l'utilizzo e la divulgazione, in ogni e qualsiasi modo, del presente documento, sono vietate senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca Popolare del Lazio, titolare di ogni diritto sul contenuto e/o sulla veste grafica del presente documento.

Executive summary

Il presente "Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse e informativa ai clienti sui conflitti di interesse non eliminabili", rivolto ai clienti o potenziali clienti della Capogruppo Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. e delle altre Banche del gruppo (di seguito anche la "Banca"), è redatto ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016, che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini della direttiva.

Al fine di pervenire, con maggiore dettaglio, ad una comprensione circa la politica in materia di conflitti di interesse adottata dalla Banca, il Cliente è invitato a prendere attenta visione del presente documento e delle informazioni in esso contenute.

Aggiornamenti		
Edizione/Data	Capitoli / Paragrafi aggiornati	Note di aggiornamento
2025-02		Le modifiche del documento rispetto alla precedente versione sono più di natura formale e non comportano di fatto una modifica delle misure adottate dal Gruppo per la mitigazione dei conflitti d'interesse. Nello specifico sono stati: ✓ eliminati alcuni riferimenti al Servizio Corporate Finance, struttura organizzativa non più presente in organigramma; ✓ riportate le regole della negoziazione in conto proprio nell'ambito della "Policy di esecuzione e trasmissione ordini", precedentemente riportata nella "Policy dei limiti operativi e facoltà delegate nel processo dei servizi di investimento"; ✓ adeguate le denominazioni di riferimento alle nuove Policy.
2025-12	Par. 2.2 Gestione de potenziali conflitti d'interesse	Aggiornamento dei presidi procedurali relativi all'acquisto della quota minima di azioni BPL utile ad acquisire la qualifica di socio, in considerazione della revisione della disciplina relativa alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, aventi ad oggetto le azioni emesse dalle banche popolari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 11 marzo 2025, n. 28.

Sommario

1.	Premessa e riferimenti normativi.....	4
2.	Politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo Banca Popolare del Lazio.....	5
2.1	Identificazione dei potenziali conflitti di interesse	5
2.2	Gestione dei potenziali conflitti di interesse	6
2.2.1	Requisiti supplementari in relazione al collocamento e ai servizi di consulenza di corporate finance 7	
2.3	Aggiornamento e revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse.....	8
2.4	Informativa ai clienti sulla politica di gestione dei conflitti di interesse.....	8
3.	Informativa ai clienti sui conflitti di interesse non eliminabili	9
4.	Istituzione e tenuta del registro dei conflitti di interesse	9
5.	Allegati.....	9
5.1	Allegato 1 - Mappatura conflitti di interesse Gruppo Banca Popolare del Lazio.....	9

1. Premessa e riferimenti normativi

Le disposizioni vigenti (di seguito normativa), emanate dalla Consob in materia di servizi di investimento in attuazione della Direttiva comunitaria 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II) nonché, in attuazione del Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF), accrescono la trasparenza dei mercati finanziari e, soprattutto, la tutela del cliente della Banca (investitore).

In sintesi, la predetta normativa, nell'ambito dei conflitti di interesse, disciplina sia il comportamento della Banca nella prestazione dei servizi di investimento e/o servizi accessori o di una combinazione di essi, sia l'informativa che la stessa Banca deve rendere al cliente prima che il servizio sia stato erogato.

In tale contesto la Banca deve:

1. predisporre la politica di gestione dei conflitti di interesse ovvero:
 - individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento o servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti;
 - definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
2. informare il cliente della politica in materia di conflitti di interesse adottata dalla Banca;
3. informare il cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei conflitti non eliminabili attraverso le procedure e le misure adottate dalla Banca, affinché esso possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;
4. istituire un registro nel quale si riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Per conflitto di interesse si intende una situazione in cui, a seguito della prestazione di un servizio di investimento o accessorio o combinazione di essi, la Banca o un soggetto rilevante o avente con la Banca un legame di controllo diretto o indiretto:

- può realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese/danno del cliente;
- sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo;
- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolga la medesima attività del cliente;
- riceva o possa ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

2. Politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo Banca Popolare del Lazio

Nell'ambito dei servizi di investimento prestati dalla Capogruppo e dalle Banche controllate, con riferimento alle relative abilitazioni rilasciate dalle autorità di vigilanza, la politica di gestione dei conflitti di interesse, conformemente alla predetta normativa, descrive:

- i criteri adottati e le attività svolte per la concreta applicazione dei predetti criteri nell'identificazione dei conflitti di interesse, anche potenziali, nonché i risultati di tali attività;
- i criteri adottati e le attività svolte per la concreta applicazione dei predetti criteri nella definizione delle procedure e delle misure per la gestione dei conflitti di interesse.

2.1 Identificazione dei potenziali conflitti di interesse

Per l'identificazione delle potenziali situazioni in conflitto di interesse, la Capogruppo ha considerato da un lato la natura, le dimensioni e la complessità della propria operatività nell'ambito dei servizi di investimento prestati alla clientela, dall'altro gli interessi del cliente nella prestazione dei servizi offerti dalla Capogruppo e dalle banche controllate allo stesso cliente.

La normativa di riferimento stabilisce un insieme di requisiti minimi di cui la banca deve tener conto al fine di valutare se l'impresa stessa o un soggetto rilevante si trovi in una situazione di conflitto di interessi a seguito della prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, compresa l'attività distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

L'identificazione dei conflitti di interesse tiene conto anche delle circostanze che potrebbero causare un conflitto risultante dalle attività delle società appartenenti al Gruppo Banca Popolare del Lazio.

A tal fine la Capogruppo ha identificato preventivamente i soggetti rilevanti nell'ambito dei servizi di investimento. In particolare:

- i componenti degli organi aziendali della Banca;
- i dirigenti e consulenti finanziari della Banca;
- i dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipano alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della medesima Banca.

In tale contesto, le specifiche attività svolte per identificare le situazioni che possono generare conflitti di interesse hanno riguardato:

- a) l'individuazione dei servizi di investimento erogati e dei servizi di investimento accessori;
- b) l'identificazione degli strumenti oggetto dei servizi di investimento;
- c) l'identificazione dei soggetti emittenti i titoli oggetto del servizio di investimento;
- d) l'identificazione dei soggetti rilevanti coinvolti in uno o più servizi di investimento;
- e) l'identificazione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse, tenuto conto delle evidenze rilevate con lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- f) l'identificazione dei conflitti pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, di ledere gli interessi del cliente.

Lo svolgimento delle predette attività ha consentito di individuare, in relazione al servizio di investimento prestato, le principali situazioni di conflitto pregiudizievoli che potrebbero ledere gli interessi del cliente, illustrate dettagliatamente nell'Allegato 1 al presente documento.

- Servizi di negoziazione in conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, con riferimento ai seguenti strumenti finanziari:
 - azioni e obbligazioni emesse dalla Banca stessa
 - obbligazioni emesse da terzi, anche emittenti finanziati e/o partecipati
- Servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile, con riferimento ai seguenti strumenti finanziari:
 - azioni, obbligazioni e OICR emessi da terzi, anche emittenti finanziati e/o partecipati
- Servizio di collocamento senza impegno irrevocabile, con riferimento ai seguenti strumenti, prodotti o servizi finanziari:
 - azioni, obbligazioni, OICR e prodotti finanziari assicurativi emessi da terzi, anche emittenti finanziati e/o partecipati
 - gestioni di portafoglio della Capogruppo da parte di società parte di società partecipate appartenenti al gruppo bancario
- Servizio di gestione di portafogli, con riferimento ai seguenti strumenti finanziari:

- OICR emessi da terzi, anche emittenti finanziati e/o partecipati
- obbligazioni emesse da terzi, anche emittenti finanziati e/o partecipati
- Servizio di ricezione e trasmissione ordini, con riferimento ai seguenti strumenti finanziari:
 - azioni e obbligazioni emesse dalla Banca stessa
 - azioni e obbligazioni emesse da terzi, anche emittenti finanziati e/o partecipati
- Servizio di consulenza, con riferimento ai seguenti strumenti finanziari:
 - obbligazioni emesse dalla banca stessa
 - obbligazioni, OICR e prodotti finanziari assicurativi di emittenti terzi, anche finanziati e/o partecipati
- Servizio di intermediazione in cambi collegata agli altri servizi di investimento, con riferimento ai seguenti strumenti finanziari:
 - azioni e obbligazioni di terzi, anche emittenti finanziati e/o partecipati

2.2 Gestione dei potenziali conflitti di interesse

Per la gestione dei conflitti di interesse, la Capogruppo considera da un lato la natura e la rilevanza dei conflitti di interesse identificati al precedente paragrafo 2.1, dall'altro la propria organizzazione intesa come insieme di risorse, funzioni e deleghe di potere. Le soluzioni adottate dalla Banca per la gestione dei predetti conflitti assicurano che i *soggetti rilevanti* impegnati in attività relative alle situazioni in conflitto di interesse, svolgono tali attività con un grado di indipendenza appropriato.

In tale contesto le specifiche attività svolte per gestire i conflitti di interesse riguardano:

- la definizione delle procedure e delle misure per impedire e controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse;
- la definizione delle procedure e delle misure atte a garantire l'eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti e lo svolgimento dei servizi di investimento con riferimento ad uno specifico prodotto;
- la definizione delle procedure e delle misure per impedire e limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- la definizione delle procedure e delle misure per impedire e limitare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Lo svolgimento delle predette attività ha consentito di adottare le seguenti regole di condotta e presidi organizzativi e procedurali, che consentono di gestire ovvero mitigare le conseguenze pregiudizievoli per il cliente derivanti dalle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

- Misure di mitigazione adottate nell'ambito delle regole di condotta:
 - "Codice Etico", che dispone a ciascun dipendente, collaboratore, amministratore e sindaco, che non può accettare od offrire omaggi, regali ed ospitalità, salvo che siano di modico valore ed ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali;
 - "Policy in materia di rilevazione e gestione degli incentivi", che dispone il divieto, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento diverso dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente, di pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici: a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente;
 - "Regolamento per la gestione delle operazioni personali del Gruppo BPL", che dispone, a tutti i soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento alla clientela, il divieto di effettuare operazioni personali su strumenti finanziari che possano dare origine a conflitti d'interesse, anche a seguito di accesso a informazioni privilegiate o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti e loro operazioni;
- Misure di mitigazione adottate nell'ambito dei presidi organizzativi:
 - attribuzione di budget differenti e separazione organizzativa degli ambiti di attività e di influenza tra i diversi soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione dei servizi d'investimento alla clientela ed i soggetti rilevanti che partecipano al processo di erogazione del credito, di gestione delle partecipazioni e di gestione dell'amministrazione e custodia titoli, mediante anche attribuzione di deleghe operative separate e limitate al proprio ambito;
 - attribuzione di budget per i diversi soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione dei servizi d'investimento alla clientela legati al servizio erogato piuttosto che allo specifico prodotto offerto;

- remunerazione variabile per i soggetti rilevanti non direttamente connessa al collocamento effettuato;
- divieto di percepire *rebates* nel Servizio di Gestione di Portafogli;
- Misure di mitigazione adottate nell'ambito dei presidi procedurali:
 - *"Policy di esecuzione/ricezione e trasmissione ordini"*, che individua le sedi di esecuzione ed i soggetti negozianti al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente nella gestione degli ordini impartiti dai clienti; la policy, inoltre, prevede che la Banca può eseguire o negoziare gli ordini dei clienti anche al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o di un sistema organizzato di negoziazione (OTF) ma solo previo consenso del cliente e ponendosi in contropartita diretta del cliente (agendo cioè in conto proprio) sullo stesso titolo, per la stessa quantità e con la stessa data di regolamento;
 - *"Regolamento di gestione delle informazioni privilegiate e degli obblighi di informazione"*, che contiene le misure atte ad evitare la divulgazione di informazioni privilegiate da parte dei soggetti rilevanti nella prestazione dei servizi di investimento alla clientela;
 - *"Policy del processo nuovi prodotti e servizi - POG"*, che consente di rilevare, preventivamente, eventuali conflitti d'interesse che possono sorgere nell'offerta di un nuovo prodotto alla clientela;
 - identificazione dei servizi accessori alla prestazione dei servizi di investimento, escludendo le attività di finanziamento ai fini d'investimenti in strumenti finanziari;
 - procedura di negoziazione delle quote di OICR per lo svolgimento del Servizio di Gestione di Portafoglio (GPF) che obbliga l'indicazione della linea di investimento per cui è svolta l'operazione e attribuisce le quote di OICR automaticamente, in maniera proporzionale all'investimento dei clienti, che risultano immodificabili;
 - procedura di raccolta ordini gestita informaticamente con evidenza temporale dell'inserimento ordini;
 - valutazione obbligatoria dell'adeguatezza per l'operazione rientranti nel perimetro della consulenza, estesa anche alle azioni di terzi e di propria emissione. L'acquisto della quota minima di azioni di propria emissione, finalizzato ad acquisire la qualità di socio (100 azioni), stabilita dallo statuto nel rispetto dei limiti di legge, è esentata dai controlli di adeguatezza, concentrazione e target market, in conformità alle disposizioni legislative in materia di prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dalle banche popolari, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 11 marzo 2025, n. 28, fermo restando l'informativa sulle caratteristiche di rischio dello strumento finanziario. Per le operazioni di acquisto superiori a 100 azioni, invece, rimangono in vigore tutti i suddetti controlli;
 - procedura di valutazione della adeguatezza predefinita da una funzione indipendente ed immodificabile dai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento;
 - valutazione di adeguatezza bloccante per il Servizio di Gestione di Portafogli;
 - procedura di distribuzione delle gestioni patrimoniali della Capogruppo da parte delle banche controllate nell'ambito del servizio di consulenza che prevede la valutazione di adeguatezza bloccante;
 - attribuzione dei livelli di rischio degli strumenti finanziari attraverso una metodologia predefinita da una società esterna indipendente rispetto ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento;
 - determinazione dei prezzi sul mercato secondario delle obbligazioni emesse dalla Banca basata sulla metodologia adottata dal soggetto negoziatore operante sul mercato di negoziazione, comunicata alla clientela nella policy di esecuzione e trasmissione ordini.

2.2.1 *Requisiti supplementari in relazione al collocamento e ai servizi di consulenza di corporate finance*

Con particolare riferimento alla gestione dei conflitti di interesse che insorgono nell'ambito del servizio di collocamento di strumenti finanziari, laddove persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori dell'impresa siano coinvolte direttamente in decisioni riguardanti le raccomandazioni sull'assegnazione rivolte al cliente emittente, si specifica che non sono accettate le seguenti pratiche (elencate dal comma 3 dell'art. 40 del Regolamento Delegato n. 565/2017/UE):

- (a) assegnazione effettuata allo scopo di sollecitare il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevate per servizi a parte prestati dall'impresa di investimento (*"laddering"*), quali onorari o commissioni sproporzionatamente elevate pagate da un cliente investitore, o volumi di affari sproporzionatamente elevati con commissioni a livelli normali procurati dal cliente investitore quale corrispettivo in cambio di un'assegnazione dell'emissione;
- (b) assegnazione effettuata a un dirigente o a un funzionario aziendale di un cliente emittente attuale o potenziale in cambio dell'affidamento futuro o passato di attività di finanza aziendale (*"spinning"*);
- (c) assegnazione subordinata espressamente o implicitamente al ricevimento di ordini futuri o all'acquisto di qualsiasi altro servizio presso l'impresa di investimento da parte di un cliente investitore o qualsiasi altra entità di cui l'investitore è un funzionario aziendale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Direttiva 2014/65/UE, laddove un precedente prestito o credito fornito al cliente emittente da un'impresa di investimento o da un'entità appartenente allo stesso gruppo possa essere rimborsato con i proventi di un'emissione, verranno adottate specifiche disposizioni per l'individuazione, prevenzione o gestione di eventuali conflitti di interesse.

Eventuali misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate saranno adottate nel caso in cui le misure e procedure di cui ai punti precedenti non assicurino l'indipendenza richiesta.

La Banca, quando presta il servizio di consulenza in materia di strategia di *corporate finance*, si assicura che nel contratto di consulenza che regola il rapporto con il cliente-emittente sia presente apposita clausola che rileva la presenza del conflitto di interesse e le eventuali misure di gestione dello stesso.

La Capogruppo quando presta servizi di consulenza in materia di strategia di *corporate finance* in abbinamento al servizio di assunzione a fermo o collocamento di strumenti finanziari, prima di accettare un incarico per la gestione dell'offerta, implementa le ulteriori procedure volte a prevenire/gestire i conflitti d'interesse che potrebbero insorgere al momento del collocamento di tali strumenti finanziari presso i propri clienti o nel portafoglio di proprietà della Banca, in particolare in relazione all'eventuale sotto/sopravalutazione del prezzo di emissione di strumenti finanziari del cliente.

Nei casi in cui la Capogruppo non riesca ad implementare procedure adeguate a gestire un conflitto d'interesse, la Banca rinuncerà all'incarico.

La Banca valuterà in maniera puntuale il caso in cui i proventi di un'emissione possano essere usati per rimborsare eventuali finanziamenti o crediti concessi allo stesso cliente-emittente da parte di una società del Gruppo.

2.3 Aggiornamento e revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Gruppo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e recepita dalla controllata. Il documento viene aggiornato almeno annualmente ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario a cura della funzione compliance, pubblicando i relativi aggiornamenti anche sul sito internet.

2.4 Informativa ai clienti sulla politica di gestione dei conflitti di interesse

La Banca, conformemente a quanto previsto dalla normativa, informa il cliente, dietro sua richiesta, della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata, mediante la consegna del presente documento.

Tale documento è disponibile presso la Direzione Generale e tutte le filiali delle banche del Gruppo alle quali il cliente può rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla predetta politica.

Inoltre, il predetto documento e le relative integrazioni e modificazioni vengono pubblicate nei siti internet della Capogruppo (www.bplazio.it) e della controllata (www.blubanca.it) nella sezione dedicata e disponibile presso le Filiali.

3. Informativa ai clienti sui conflitti di interesse non eliminabili

La Banca, conformemente a quanto previsto dalla normativa, informa il cliente, prima di agire per suo conto, dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse per le quali non è possibile evitare con ragionevole certezza il rischio di ledere gli interessi dei clienti, nell'ambito Informativa Precontrattuale relativa ai servizi di investimento (c.d. Kit Mifid).

A tal proposito la Banca informa preventivamente il cliente dei conflitti di interesse che per loro natura e per il contesto in cui gli stessi si manifestano, non si ritengono eliminabili in riferimento ai seguenti servizi di investimento:

1. Negoziazione in conto proprio/ Collocamento/ Ricezione e trasmissione obbligazioni di propria emissione.
2. Negoziazione in conto proprio/ Collocamento/ Ricezione e trasmissione azioni di propria emissione.
3. Assunzione a fermo e/o Collocamento sulla base di un impegno irrevocabile di azioni/ obbligazioni/ emessi da terzi, anche terzi finanziati e/o partecipati (non rientranti nel perimetro della consulenza).
4. Collocamento senza impegno irrevocabile di azioni/ obbligazioni/ emessi da terzi finanziati e/o partecipati (non rientranti nel perimetro della consulenza).

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Direttiva UE 2014/65, la Banca precisa che la comunicazione ai clienti sui conflitti di interesse è utilizzata come misura estrema nel caso in cui tutte le disposizioni organizzative e amministrative adottate per prevenire tale complessità, non risultino sufficienti.

4. Istituzione e tenuta del registro dei conflitti di interesse

La Banca, conformemente alla normativa, istituisce il "registro dei conflitti di interesse" nel quale sono registrati, in ordine cronologico rispetto alla loro identificazione, i conflitti di interesse pregiudizievoli di ledere gli interessi del cliente, nell'ambito dei servizi di investimento o accessori o di attività di investimento. In particolare, in tale registro si riportano:

- i servizi di investimento o accessorio interessati dal conflitto;
- la fonte da cui è sorto il conflitto;
- la natura del conflitto;
- la data in cui lo si è rilevato.

La tenuta del predetto registro è affidata alla funzione compliance che provvede ad aggiornarlo periodicamente ovvero coerentemente alla frequenza con la quale la Banca provvede alla individuazione dei nuovi conflitti di interesse.

5. Allegati

5.1 Allegato 1 - Mappatura conflitti di interesse Gruppo Banca Popolare del Lazio

Fine del documento